

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, GAMBINO, MANIERI,
BONO PARRINO, MERIGGI e ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1988

Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di *handicaps*, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La problematica riguardante i cittadini portatori di *handicaps*, per la sua complessità e trasversalità, richiede una politica organica capace di affermare, nei fatti, la loro integrazione nella vita sociale; richiede una legge organica. Ciò premesso, poichè i tempi per una legge organica non potranno essere, oggettivamente, brevi, i sottoscritti propongono, quale anticipazione parziale di un provvedimento organico, il presente testo, accolto dalla Sottocommissione della Commissione lavoro nella passata legislatura, che affronta il tema dei benefici a favore di genitori di portatori di *handicaps*.

Come è noto i genitori di fanciulli handicap-

pati che intendano proseguire l'attività lavorativa si trovano ad essere gravemente penalizzati dalla necessità di accudire ai propri figli e sono spesso costretti ad abbandonare il lavoro. Si ritiene invece che poter svolgere un lavoro fuori casa sia non solo spesso finanziariamente indispensabile per famiglie che sopportano già alti costi di cura per i propri componenti, ma anche utile per migliorare il clima psicologico della famiglia stessa.

Per questo il testo, che deriva sostanzialmente dall'accordo di tutti i Gruppi presenti nella Commissione lavoro nella passata legislatura mira, piuttosto che ad offrire benefici economici, a rendere più elastica la modalità di prestazione dell'attività lavorativa da parte di

un genitore o di un parente convivente del fanciullo handicappato.

Si stabilisce pertanto, all'articolo 1, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro fino al 18° mese di vita del bambino, con una indennità del 50 per cento della retribuzione; in alternativa è concesso il diritto di assentarsi dal lavoro per due ore al giorno o per l'intera durata di eventuali accertamenti sanitari, con l'intero trattamento economico.

Per i genitori di fanciulli che abbiano superato i 18 mesi e fino al compimento della maggiore età si prevede la possibilità di usufruire di permessi mensili retribuiti per un massimo di tre giorni, da godersi frazionatamente o cumulativamente nel corso dell'anno.

Per rendere di più agevole prestazione l'attività lavorativa si stabilisce poi, all'articolo 4, che il genitore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza consenso.

L'articolo 5, infine, precisa che l'onere relativo ai permessi viene posto a carico degli Istituti previdenziali.

In base ai calcoli ISTAT sulla morbilità, i possibili fruitori dei benefici di cui all'articolo 1 dovrebbero essere circa 6.300 (orientativamente il 4 per mille di una classe di età che comprende un milione e cinquecentomila soggetti).

I possibili fruitori dei benefici di cui all'articolo 3 dovrebbero essere:

31.000 per quanto riguarda gli invalidi da 18 mesi a 18 anni (secondo i dati del Ministero dell'interno sulla corresponsione degli assegni di invalidità);

circa 100.000 oltre i 18 anni (equivalenti al numero dei totalmente inabili assistiti dal Ministero dell'interno, su un totale di 765.000 unità).

Quanto al costo complessivo del provvedimento si può ipotizzare nel seguente modo: relativamente all'articolo 1 si può calcolare un onere complessivo di 27 miliardi (il calcolo è ipotizzato su una stima di 3.000 beneficiari circa, nonchè sulla stima che di questi il 50 per cento sia di donne che lavorano e, pertanto, per i primi sei mesi, il 30 per cento della retribuzione è già attualmente corrisposto.

Relativamente all'articolo 2 si può calcolare un'area di beneficiari orientativa di 115 mila soggetti (15 mila relativi al comma 1 dell'articolo 3) ed ipotizzando due giornate di permesso per ciascuno al mese, atteso che la retribuzione media giornaliera è di lire 30.000, ne viene un onere complessivo di 41,4 miliardi.

Pertanto l'onere complessivo annuo del disegno di legge si può quantificare in 68,4 miliardi. Tuttavia, dato che esso probabilmente non entrerà in vigore nella prima metà dell'anno, pare congruo ridurlo al 50 per cento per il 1988.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il diritto di assentarsi dal lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma primo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è attribuito ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla data di cessazione del periodo di astensione obbligatoria fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino, quando questi sia handicappato gravissimo e a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Si applica il terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Al genitore che si assenta dal lavoro ai sensi del comma 1 spetta un'indennità giornaliera pari al 50 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Si applica l'articolo 16 della citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 2.

1. Ove i soggetti di cui all'articolo 1 non usufruiscano del diritto di assentarsi dal lavoro, essi possono godere di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino, ovvero, nel caso di accertamenti sanitari disposti da parte delle unità sanitarie locali, di permessi retribuiti per la durata di tali accertamenti.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, genitori di un soggetto invalido ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che abbia superato i diciotto mesi e fino al raggiungimento della maggior età, hanno diritto di usufruire di permessi mensili, retribuiti nella misura del 50 per cento, fino a tre giorni,

ovvero, fino a un giorno nel caso in cui l'invalido sia ricoverato a tempo pieno.

2. Lo stesso diritto di cui al comma 1 spetta al genitore o, in alternativa, ad un familiare che assista con continuità un soggetto invalido ai sensi del citato comma 1, che abbia superato il diciottesimo anno e che non svolga attività lavorativa.

3. I permessi di cui ai commi 1 e 2 possono essere frazionati ovvero goduti cumulativamente nel corso dell'anno.

Art. 4.

1. Il genitore o il familiare convivente, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Art. 5.

1. Ai permessi disciplinati dalla presente legge si applicano, ove compatibili, gli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34,2 miliardi per il 1988, in lire 68,4 miliardi ciascuno per il 1989 e per il 1990, si provvede, relativamente all'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a «Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.